



COMUNE DI CARPENEDOLO



REGIONE LOMBARDIA

Comune di CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15/10/2014

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Servizio di Polizia Locale	5
Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Servizio	5
Art. 4 - Ordinamento strutturale del Servizio	6
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale	6
Art. 6 - Rapporto gerarchico	6
Art. 7 - Responsabilità del Servizio di Polizia Locale	6
Art. 8 - Coordinamento dell'attività	7
Art. 9 - Competenze degli operatori di Polizia Locale	7
Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante	8
Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vice-comandante	9
Art. 12 - Attribuzioni e competenze degli Assistenti, Assistenti scelti, Sovrintendenti	10
Art. 13 - Attribuzioni e compiti degli agenti	10
Art. 14 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio	11
Art. 15 - Protezione Civile ed Emergenze	12
TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	12
Art. 16 - Modalità di accesso al Servizio	12
Art. 17 - Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.	13
TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE	13
Art. 18 - Uniforme e gradi di servizio	13
Art. 19 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela	14
Art. 20 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione	14
TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	15
Art. 21 - Finalità generali dei servizi	15
Art. 22 - Tipologia dei servizi	15
Art. 23 - Servizi esterni	15
Art. 24 - Servizi interni	15
Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto	16
Art. 26 - Foglio di servizio giornaliero	16
Art. 27 - Obbligo di permanenza in servizio	16
Art. 28 - Reperibilità	17
Art. 29 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza	17
Art. 30 - Servizi esterni di supporto e formazione	17
Art. 31 - Servizi distaccati e comandi	18
Art. 32 - Servizi a pagamento	18
TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO	18
Art. 33 - Norme generali: Doveri	18
Art. 34 - Orario e posto di servizio	18
TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE	19
Art. 35 - Norme disciplinari	19
Art. 36 - Casi di assenza dal servizio	19
Art. 37 - Accertamenti sanitari	19
Art. 38 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio	20
Art. 39 - Patrocinio legale	20
Art. 40 - Trattamento economico	20
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 41 - Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali	20

ALLEGATO A)
**CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE**

- Art. 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme
- Art. 2 - Veicoli ed apparecchi in dotazione
- Art. 3 - Tessera e distintivi di servizio
- Art. 4 - Rapporti interni al Servizio
- Art. 5 - Norme generali di comportamento
- Art. 6 - Saluto

ALLEGATO B)
**REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987 N. 145) "NORME
CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"**

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 – Comunicazione regolamento al Prefetto
- Art. 4 – Tipo delle armi in dotazione
- Art. 5 – Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi
- Art. 6 – Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 – Collegamenti e servizi extra territoriali
- Art. 8 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 9 – Rinvio a norme statali e regionali

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento recepisce le modifiche intervenute con la Legge di riordino e riforma della normativa regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia con la L.R. 14 aprile 2003, n. 4, e disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni, nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento del Servizio di Polizia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 413 del 27 ottobre 1993, e modificato con deliberazione n. 171 del 6.03.2001.

Art. 2 - Servizio di Polizia Locale

La denominazione del Servizio di Polizia Municipale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 413 del 27 ottobre 1993, viene sostituita da quella di "Servizio di Polizia Locale" del Comune di Carpenedolo.

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.

Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 4/03;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune; svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 - Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia Locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e coordinamento e da eventuale struttura tecnico-operativa per servizi esterni. Il personale impiegato nelle funzioni amministrative interne può essere impiegato quotidianamente nei servizi esterni a seconda delle esigenze di servizio valutate dal Comandante.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo: Il comando del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale (art. 10 della Legge Regionale n. 4/2003).

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7 - Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione con le altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 8 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri Enti Locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2003.

Art. 9 - Competenze degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria; svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- svolgere i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante

Al Responsabile del Servizio (Comandante) competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dallo Statuto Comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco, o Assessore delegato, e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario generale;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Comando e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- la predisposizione dei servizi da svolgere con l'arma in dotazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B);
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;

- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Comando di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- relazionare personalmente al Sindaco, o all'Assessore delegato, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario.

Il Comandante è responsabile dell'armeria istituita presso la sede del Comando, della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante potrà delegare al Vice-comandante o altro personale parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vice-comandante

Nella pianta organica può essere prevista la figura del Vice-comandante.

Il Vice-comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati. Egli deve in modo particolare:

- dirigere l'organizzazione tecnico-operativa del Servizio, conformemente alle direttive ricevute;
- sovrintendere l'attività del personale impiegato nei diversi servizi d'istituto;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti i servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- disporre eventualmente i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;

- curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G;
- svolgere funzioni vicarie di direzione del Servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

Nel caso in cui in pianta organica non sia prevista la figura dell'Ufficiale Direttivo, le funzioni di vice-comandante possono essere attribuite al sottufficiale con grado di Specialista di Vigilanza e, in sub-ordine, ad Assistenti, Assistenti scelti, Sovrintendenti addetti al coordinamento, con provvedimento scritto del Comandante.

L'attribuzione di specifiche mansioni, ascrivibili alla categoria C, all'addetto al coordinamento, comporta la corresponsione il compenso previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, previa contrattazione in sede integrativa decentrata.

Art. 12 - Attribuzioni e competenze degli Assistenti, Assistenti scelti, Sovrintendenti

Gli Assistenti, Assistenti scelti e Sovrintendenti non rivestono una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita.

La nomina di Assistente, Assistente scelto e Sovrintendente costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i criteri di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 29 ottobre 2013 n. 4.

Art. 13 - Attribuzioni e compiti degli agenti

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;

- b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- d) accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- f) assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- g) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- h) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- i) quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- j) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- k) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- l) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.
- m) Coadiuvare il personale sanitario in materia di igiene pubblica, T.S.O e A.S.O.

Art. 14 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale;

- c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, così come disposto dalla legge quadro;
- d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
- e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;
- f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- g) referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.
- h) Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale.

Inoltre, al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4.

Art. 15 - Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 16 - Modalità di accesso al Servizio

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Servizio di Polizia Locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

Art. 17 - Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 Legge Regionale 4/2003) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Conformemente a quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, è possibile stabilire nel bando di concorso limiti di età in relazione ai diversi profili professionali da ricoprire.

Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Comando.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Comando mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 18 - Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive

emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento Regionale 4 aprile 2008, n. 1 e del Regolamento Regionale 29 ottobre 2013 n. 4.

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante.

L' utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 19 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del settore.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza per servizi individuati nell'Allegato B) del presente regolamento, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987. Gli strumenti di difesa personale sono disciplinati dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3. Per l'utilizzo degli strumenti di autotutela, gli operatori dovranno necessariamente frequentare gli appositi corsi di addestramento di tecniche operative organizzati da I.RE.F. della Regione Lombardia e/o Enti riconosciuti.

Art. 20 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 e successive modificazioni.

I veicoli contrassegnati con la scritta "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di allarme (sirene e lampeggianti), devono essere condotti esclusivamente da operatori di Polizia Locale. Tali veicoli sono immatricolati "ad uso esclusivo di polizia".

Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 21 - Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco, o Assessore delegato, per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 22 - Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi moto/automontati. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 23 - Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

Il personale munito deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando tramite il telefono cellulare assegnato alla Polizia Locale. In particolare, il telefono cellulare di servizio deve essere sempre mantenuto acceso nell'orario di lavoro.

Art. 24 - Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- a) ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Servizio;
- b) ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Servizio, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Il personale del Comando assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno su disposizione del Comandante, Vice-comandante o ufficiale di turno.

Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che determinano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 26 - Foglio di servizio giornaliero

Il Comandante, o eventualmente il Vice-comandante nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante, dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente: orario e modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Comando hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante /Vice-comandante.

Art. 27 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni imprevedute ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Comando del turno successivo, se previsto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo, da usufruire ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Il Comandante può eccezionalmente sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 28 - Reperibilità

La reperibilità degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolamentata in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. e dal contratto decentrato d'Ente.

Art. 29 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 30 - Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate formalizzata attraverso specifica determinazione del Responsabile del Servizio, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Gli operatori di Polizia Locale potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1/60° comma della legge 662/96, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.

Art. 31 - Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del Servizio presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente.

Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della Legge 65/86.

Art. 32 - Servizi a pagamento

La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33 - Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Per quanto non disciplinato dalla su indicata normativa valgono le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 27.

Art. 34 - Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Comando in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante/Vice-comandante.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 35 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune di Carpenedolo nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 36 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso al Comandante/Vice-comandante.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 37- Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Comando, a seguito di certificazione medica motivata dell' A.S.L..

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente per cause di servizio, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, di cui al Regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed al comprovato decorso delle malattie professionali.

Art. 38 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, nonché alla Regione, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 39 – Patrocinio legale

L'Amministrazione Comunale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un appartenente al Servizio di Polizia Locale, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento del medesimo. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa professionale grave il Comune recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 40 - Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale la normativa contenuta nel Regolamento per il personale e quello sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carpenedolo, nonché della Legge Regionale 14 Aprile 2003, n. 4.

Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A), il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale" (Allegato B) ed il Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, parti integranti dello stesso.

ALLEGATO A) CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

È vietato variare la foggia dell'uniforme. E' vietato indossare orecchini, nonché mostrare tatuaggi.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando.

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia.

Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente o all'Agente.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 3 - Tessera e distintivi di servizio

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n.

4. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica, essa:

1. deve essere conservata con cura;

2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4 - Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5 - Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 6 – Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Servizio.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, o alla bandiera nazionale.

ALLEGATO B) REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale ed al tipo di servizio prestato.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma ai sensi dell'art. 3 D.M. 145/87.

Art. 3 – Comunicazione regolamento Prefetto

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica cal. 9x21 scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in servizi esterni possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura ai sensi dell'art. 18 della L.R. 4/2003.

La loro assegnazione comporta la frequenza a titolo di addestramento a specifici corsi di tecniche operative organizzati dal competente Organo Regionale di Formazione.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C.Capsicum, non classificato come arma comune e

mazzetta di segnalazione o strumento distanziatore di tipo consentito. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante.

L'assegnazione di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo e degli strumenti difensivi di autosoccorso al personale di Polizia Locale è subordinata all'approvazione di provvedimenti normativi od interpretativi del competente Ministero dell'Interno e disposte dalle Leggi Regionali vigenti in materia.

Art. 5 – Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, a tutti gli addetti di cui all'art. 1 in possesso del decreto di Pubblica Sicurezza.

In particolare i servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizi esterni istituzionali del Servizio di Polizia Locale comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati e/o ciclomontati);
- servizi di pronto intervento;
- servizio di vigilanza e protezione del patrimonio immobiliare del Comune;
- servizi di scorta;
- servizi serali e notturni;
- servizi di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di scorta od accompagnamento di persone in stato di fermo di Polizia Giudiziaria, in stato di arresto o di fermo di identificazione, nel rispetto della normativa vigente;
- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (guardia, scorta, trasporto delle schede o altro materiale elettorale);
- servizi di assistenza in occasione di esecuzioni coattive, di pignoramenti o di ricoveri coatti che presentino particolari problematiche in ordine alla sicurezza pubblica;
- eventuali servizi speciali stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato, anche in relazione alle circostanze di opportunità, di tempo e di luogo in cui devono essere svolti.

Sono pure prestati con armi, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e Locali, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

Il personale adibito a funzioni amministrative è esonerato dal porto dell'arma durante l'espletamento delle relative mansioni.

Nei casi espressamente individuati dal Responsabile del Servizio, mediante indicazione sull'ordine di servizio, il personale potrà essere comandato ad espletare servizio senza l'arma in dotazione.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6 – Modalità di porto dell'arma

Per ciò che concerne le modalità ed i casi di porto dell'arma nonché gli obblighi di tenuta e di custodia delle armi, si applicano le disposizioni del capo II e del capo III del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, che si allega in copia al presente regolamento e che ne forma parte integrante.

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti alla Polizia Locale cui è consentito il porto d'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura inserita. Il Comandante del Servizio può portare l'arma in modo non visibile, anche quando non indossa l'uniforme. Nei servizi non in uniforme autorizzati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 l'arma non deve essere visibile.

Nei locali appositamente adibiti presso il Comando sono installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito temporaneo.

L'arma assegnata è prelevata all'inizio del servizio dalla cassetta di sicurezza assegnata previa annotazione sull'apposito registro e deve essere versata al termine del servizio medesimo.

Art. 7 – Collegamenti e servizi extra territoriali

Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per recarsi al poligono di tiro per le esercitazioni annuali debitamente autorizzate.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dagli articoli 17 e 18 del D.m. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 9 – Rinvio a norme statali e regionali

Per quanto non espressamente stabilito e previsto dal presente regolamento si rinvia e si applicano tutte le disposizioni statali e regionali che disciplinano la materia dell'armamento del personale appartenente alla Polizia Locale ed in particolare si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.